

STATUTO

FALANTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA VIA BRINDISI 3

Numero REA: TA - 175969

Codice fiscale: 02873650739

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-11-2011 - Statuto completo	2
--	---



Dott. GIANDOMENICO CITO

ALLEGATO A) AL REP.104307

STATUTO COOPERATIVA

NOTAIO

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita la Società cooperativa sociale di tipo B sotto

la denominazione **"FALANTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA**

SOCIALE" con sede nel Comune di Taranto.

Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito

dello stesso Comune è di competenza dell'Organo

amministrativo.

Spetta, invece, all'assemblea deliberare il trasferimento

della sede in altri Comuni nonchè l'istituzione e la

soppressioni di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà

essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il

diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 (Scopo mutualistico e mutualità prevalente)

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di

perseguire l'interesse generale della comunità alla

promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,

attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto

sociale così come previsto dall'art.4), finalizzata in via

prioritaria all'inserimento lavorativo di persone

svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8

novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria

	attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori	
	nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far	
	conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro,	
	ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a	
	migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.	
	Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire	
	è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	e la prestazione della propria attività lavorativa a favore	
	della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la	
	prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale	
	della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento,	
	che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui	
	sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa,	
	all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di	
	collaborazione coordinata non occasionale, con cui	
	contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi	
	sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni	

	lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito	
	regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi	
	dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che	
	definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della	
	propria attività - in misura non inferiore al trenta per	
	cento del totale di coloro che prestano attività lavorativa	
	per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle	
	prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima	
	è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli	
	altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata,	
	indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del	
	codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art.	
	111-septies disp. att. c.c.).	
	La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	

	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, ha per oggetto l'assunzione e l'esecuzione	
	di lavori nel campo di:	
	1. fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti	
	sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni,	
	le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti	
	(pulitori, netturbini e simili), gestire impianti di	
	raccolta, smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni	
	genere e di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta	
	differenziata dei rifiuti; anche di	
	comunicazione/informazione; stipulare convenzioni con enti	
	pubblici e con enti privati per le sue elencate attività;	
	2. servizio di trasporto di persone o cose;	
	3. facchinaggio e tutte le attività preliminari e da	
	complemento al facchinaggio stesso compreso: invaco,	
	legatura, pesatura, accatastamento, disaccatastamento,	
	imballaggio, presa in consegna, recapito in loco, ecc.;	
	4. gestione, manutenzione di impianti a destinazione	
	collettiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi	
	sportivi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;	
	5. servizi di portierato, ecc.;	
	6. trasporto merci per proprio e conto terzi;	

	7. attività di varia qualifica professionale a tempo	
	determinato;	
	8. assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di	
	vario genere;	
	9. gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del	
	personale, organizzazione aziendale per conto terzi e	
	trattative di qualsiasi genere, la produzione e la	
	personalizzazione di strumenti informatici per la gestione,	
	l'organizzazione ed il controllo dei processi aziendali;	
	10. prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza	
	per la sicurezza informatica, logica e fisica;	
	11. prestazione di servizi per enti privati e pubblici;	
	12. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche,	
	pubblici esercizi e comunità;	
	13. previo adeguamento della propria posizione contributiva	
	potrà inoltre fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti	
	l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle	
	strutture turistiche e ricettive di ogni genere;	
	14. fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture	
	turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
	15. fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	degli impianti e delle strutture della ristorazione,	
	alberghiere e turistiche;	
	16. provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire	
	mense e self-service all'interno di strutture ricettive,	

	aziendali e pubbliche;	
	17. gestire in maniera diretta strutture ricettive, di	
	ristorazione e turistiche;	
	18. gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti	
	sportivi;	
	19. provvedere alla commercializzazione di attrezzature e	
	materiale di consumo per bar, alberghi, ristoranti e	
	comunità;	
	20. gestire servizi di accoglienza ed assistenza in occasione	
	di convegni, congressi, seminari e simili;	
	21. promuovere l'addestramento e la specializzazione della	
	manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi	
	corsi di formazione professionale;	
	22. la gestione di attività di sensibilizzazione e di	
	animazione della comunità locale entro cui la società opera	
	al fine di renderla più consapevole e disponibile	
	all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di	
	bisogno; in relazione a ciò la cooperativa può gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:	
	• aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	• attività di conservazione e trasformazione di prodotti	
	agricoli in proprio o acquistati,	
	• lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
	• attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	• attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	

	prodotti;	
	• organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende	
	agricole forestali, florovivaistiche;	
	• produzione e commercializzazione di prodotti alimentari,	
	articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili	
	ed arredamento, complementi di arredo, oreficeria,	
	gioielleria, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia	
	provenienza, che rientrano nella logica del commercio equo e	
	solidale;	
	23. disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e	
	documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa	
	alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;	
	24. progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili,	
	mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e	
	privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali,	
	di strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc....), tutti gli	
	impianti e le strutture di servizio pubblico e privato;	
	25. attività di trasloco pubblico e privato;	
	26. dare servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei,	
	strutture monumentali di interesse culturale, artistico,	
	storico, servizi culturali in genere e per organizzare	
	mostre, mercati, meeting utili per la cooperativa sociale,	
	servizi e gestione di attività turistiche, sportive e del	
	tempo libero;	
	27. progettazione, cura, restauro e ristrutturazione di	

	monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il	
	consolidamento di edifici e strutture murarie,	
	l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi	
	archeologici e di connessi campi scuola;	
	28. progettazione e gestione di laboratori di ceramica,	
	terracotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro	
	battuto, ecc.;	
	29. attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di	
	supporto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori	
	della programmazione, della progettazione e della	
	pianificazione a livello di territorio, di impresa e di	
	mercato, gestendone eventualmente anche gli aspetti	
	promozionali;	
	30. la promozione e la partecipazione a ricerche sulla	
	diversa abilità suscettibili di applicazione presso gli	
	istituti, gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi;	
	31. l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o	
	programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di	
	imprenditorialità, con particolare riguardo per le persone a	
	disagio, emarginate e svantaggiate;	
	32. la programmazione e realizzazione di formazione e, in	
	particolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione,	
	le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa,	
	tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e	
	di occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati,	

	disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi	
	di riqualificazione e di riconversione.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce;	
	- Curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed	
	immobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento	
	dello scopo sociale;	
	- Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con	
	finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione,	
	ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali,	
	professionali e materiali di vita dei soci.	
	Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in	
	grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto	
	sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per il cui	
	esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o	
	elenchi.	
	- La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette	
	da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente	
	anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste	
	nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le	
	provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione,	

	dagli Enti locali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.)	
	o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo	
	della cooperazione.	
	- La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	- La Cooperativa sociale potrà curare il coordinamento, lo	
	studio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e	
	delle iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei	
	lavori per lo svolgimento delle attività in seno alla società	
	stessa.	
	Art. 5 (Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica)	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano -	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	- i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice	
	civile), tenendo conto della particolarità dello scopo	
	mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi	
	dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile. A tal fine,	
	essi devono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa	
	mutualistica della cooperativa, e quindi le modalità di	

	organizzazione dell'attività mutualistica della società a	
	beneficio delle persone svantaggiate ed in genere dei	
	particolari destinatari dell'attività sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	nuovi soci cooperatori;	
	– i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	– i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in	
	altre società.	
	Art. 6 (Normativa applicabile)	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) – le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) – le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4	
	dicembre 1997 n. 460;	
	3) – in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	

	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, vi sia	
	una modifica nei parametri previsti dall'art. 2519, comma 2,	
	del codice civile, tale da comportare l'assoggettamento della	
	cooperativa alle disposizioni sulla società per azioni, gli	
	amministratori dovranno tempestivamente convocare l'assemblea	
	per deliberare l'adeguamento del presente statuto a tale	
	nuova disciplina. In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti	
	hanno diritto di recesso.	
	In caso di mancata adozione delle suddette modifiche	
	statutarie entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla	
	data in cui si è verificato il superamento dei parametri	
	predetti, la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	Art. 7 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'articolo	
	2519 del codice civile.	
	Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono	
	persone fisiche.	
	Se durante la vita della cooperativa il numero dei soci	
	diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la Cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci cooperatori:	

	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite	
	dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive	
	modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per	
	cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il	
	diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità	
	professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della	
	cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le	
	competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività	
	gratuitamente, per fini di solidarietà;	
	d) - le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui	
	statuti sia previsto - ai sensi dell'art. 11 della legge n.	
	381/1991 - il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle	
	superiori lettere a), b), c) e d) costituiscono separate	
	categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376,	
	2540 e 2542 del codice civile.	

	Art. 8 (Persone svantaggiate)	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone	
	svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli	
	ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i	
	soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti,	
	gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di	
	difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli	
	istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi	
	alle misure alternative alla detenzione e al lavoro	
	all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio	
	1975 n. 354, e successive modificazioni. Si considerano	
	inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto	
	del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del	
	Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto	
	con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e	
	con il Ministro per gli affari sociali, sentita la	
	commissione centrale per le cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune	
	iniziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della	
	società.	
	Art. 9 (Categoria speciale di soci)	

	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2.527, comma 3° del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal	
	presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria	
	speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci	
	lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art.	
	7 del presente statuto che intendano completare la loro	
	formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento	
	nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo	
	amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2.468, comma 2 e 3, del	
	codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e	
	dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	

	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del	
	socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle	
	individuate dall'art. 14 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	inserimento fissato al momento della sua ammissione. Qualora,	
	al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso	
	o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti	
	commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di	
	cui all'art. 11 del presente statuto. Il passaggio alla	
	categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo	
	amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla	
	categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
	titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 10 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	

	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti del	
	presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art.	
	2.522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c),	
	d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e con l'attività economica svolta. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 11 (Diritti ed obblighi del socio)	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi	
	previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il	
	diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il	
	diritto di recesso e di controllo dell'attività degli	

	amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e	
	dal presente statuto.	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal	
	presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti	
	della effettiva e concreta capacità della cooperativa di	
	instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi	
	dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il	
	dovere di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano	
	richiesta, compatibilmente con le esigenze della gestione	
	sociale e la necessità di rispettare il principio di parità	
	di trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle	
	prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui	
	inserimento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata,	
	ed in via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a	
	stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o	
	successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le	
	previsioni del regolamento interno e nel rispetto del	
	principio della parità di trattamento; e quindi - a parità di	
	qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità di	
	iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	

	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti	
	i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del	
	socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 12 (Vincoli e trasferimento delle quote dei soci	
	cooperatori)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste nel precedente art. 7,	
	controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale	

	acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per	
	eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	all'arbitro.	
	Art. 13 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalle norme sulle società	
	cooperative e sulla società a responsabilità limitata in	
	quanto compatibili, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti	

	del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può ricorrere all'arbitro con le	
	modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti. Il	
	recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e	
	Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio	
	in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far	
	decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 14 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, che non adempia alla propria prestazione	
	mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio	
	lavoratore, qualora incorra in una delle cause di	
	interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di	
	riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai	
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio	

	volontario che abbia cessato l'attività di volontariato	
	presso la cooperativa così come meglio specificato nel	
	Regolamento;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali,	
	salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al	
	socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non	
	adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o	
	ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione all'arbitro ai sensi degli artt. 39 e seguenti,	
	nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento	
	del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante	
	dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	dell'Organo amministrativo.	

	Art. 15 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione dell'arbitro, regolato dagli artt. 39 e	
	seguenti del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati	
	provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60	
	giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 16 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 21,	
	lett. b), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo	
	effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione	
	comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è	
	effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio	
	stesso.	
	Art. 17 (Morte del socio)	

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 16. Gli eredi e	
	legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o	
	legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno	
	indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile. Gli eredi provvisti dei	
	requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione	
	dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 10. In	
	mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 10. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza	
	del subentro di uno solo tra essi, si procede alla	
	liquidazione ai sensi dell'art. 16.	

	Art. 18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà	
	richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della	
	Società risponde verso questa, per il pagamento dei	
	conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno	
	dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato	

	verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo	
	e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 (Patrimonio sociale)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori,	
	rappresentati da quote indivisibili del valore nominale	
	minimo e massimo secondo le disposizioni di legge; il valore	
	complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può	
	essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea, non possono	
	essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 20 (Prevalenza della mutualità)	

	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in	
	prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto, ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice	
	civile:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari	
	offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque	
	posseduti dagli stessi, in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci	
	cooperatori;	
	d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	

	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30% (trenta per cento);	
	b) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59;	
	c) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	

	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa	
	vigente.	
	Art. 23 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 24 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura	
	dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R	
	ovvero tramite qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la	
	prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire almeno 8	
	giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa	
	partecipano tutti i soci con diritto di voto e l'Organo	
	Amministrativo, i Sindaci e il Revisore (se nominati) sono	
	presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti.	
	Art. 25 (Maggioranze costitutive e deliberative)	

	L'Assemblea, tanto in prima come in seconda convocazione, è	
	validamente costituita e delibera validamente con le	
	maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai	
	soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle	
	società a responsabilità limitata, se non derogate dalla	
	specifica disciplina delle società cooperative.	
	Art. 26 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio sindacale e del Revisore Contabile;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed ai Sindaci e al Revisore Contabile;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei	
	Sindaci e del Revisore Contabile;	
	9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua	

	approvazione. Il verbale dell'Assemblea che delibera in	
	merito ai precedenti punti 6 e 7 deve essere redatto da un	
	Notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'art. 24. L'Assemblea inoltre può essere	
	convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda	
	necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti	
	soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone	
	domanda scritta agli Amministratori. In questo ultimo caso,	
	la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non	
	oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione.	
	Ai soci persone giuridiche è possibile attribuire più voti,	
	ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota	
	oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri	

	stabiliti da un apposito regolamento.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, e che non siano membri	
	dell'organo amministrativo o di controllo o dipendenti della	
	società come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2	
	soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa, ancorchè non soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario,	
	anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando	
	il verbale è redatto da un Notaio.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società può essere amministrata, alternativamente, con	

	scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della	
	nomina:	
	- da un Amministratore unico;	
	- da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea	
	ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il	
	numero;	
	- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati più amministratori, senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza degli amministratori	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	L'Amministratore unico dura in carica fino a revoca da parte	
	della stessa Assemblea, mentre gli amministratori durano in	
	carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito	
	all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica. Gli amministratori sono	
	rieleggibili.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vice presidente.	

	Art. 31 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti	
	dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal	
	presente statuto. L'Organo amministrativo, inoltre, ha la	
	competenza di adeguare lo statuto sociale a disposizioni	
	normative. L'Organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste	
	dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega. E' nei compiti del Presidente convocare	
	l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno,	
	coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano	
	informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a	
	mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	

	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne	
	siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le	
	adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le	
	deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione	
	approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la	
	maggioranza resti costituita da Amministratori nominati	
	dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta	
	dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la	
	convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel	
	frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di	
	mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il	
	Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare	
	l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo	
	amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se	
	nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori	

	investiti di particolari cariche.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di	
	amministrazione o gli amministratori in via tra di loro	
	congiunta o disgiunta, secondo quanto stabilito dalla	
	deliberazione di nomina, hanno la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. La	
	rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se	
	nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori	
	generali, institori e procuratori speciali. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore	
	unico, gli amministratori o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organi di Controllo)	
	La Cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il	
	Revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è	
	obbligatoria.	
	Art. 37 (Funzioni)	
	Il Collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni	
	previste dall'articolo 2403 del codice civile, ed è composto	

	di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci	
	supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri	
	indicati dall'articolo 2397 del codice civile. Il Presidente	
	del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci	
	restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è	
	determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di	
	un revisore contabile o di una società di revisione, il	
	collegio sindacale esercita anche il controllo contabile; in	
	tal caso il Collegio Sindacale è integralmente composto da	
	revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	Qualora si obbligatorio per legge, il controllo contabile	
	sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da	
	una società di revisione iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a	
	norma di legge.	
	Art. 39 (Clausola arbitrale) Qualunque controversia (fatta	
	eccezione per quelle nelle quali la legge richiede	

	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i	
	soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e	
	l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di	
	tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in	
	dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o	
	esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto	
	di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro.	
	Art. 40 (Arbitro e procedimento)	
	L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la	
	società ha la sua sede legale e giudica ritualmente e secondo	
	diritto. La domanda di arbitrato, anche quando concerne i	
	rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto	
	dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003. L'arbitro decide nel	
	termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	
	salvo che egli proroghi detto termine per non più di una sola	
	volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03,	
	nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio. Nello svolgimento della procedura è omessa	
	ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. L'arbitro fissa, al momento della	
	costituzione, le regole procedurali cui si atterrà e le	

	comunica alle parti. Egli, in ogni caso, deve fissare	
	un'apposita udienza di trattazione.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita all'arbitro è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	21, lett. b);	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, in conformità al presente statuto e in	
	ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera c) del	
	codice civile.	
	Art. 44 (Regolamenti)	

42 di 42